



# studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



**N.protocollo: 23/2008**

**Data: 09 aprile 2008**

**Oggetto: NUOVE REGOLE SULL'USO DEGLI ASSEGNI**

A partire dal **30 APRILE 2008** entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio che interessano, tra gli altri, anche l'utilizzo degli assegni. Vista l'importanza delle nuove disposizioni e delle sanzioni in caso in cui non siano rispettate riguardanti questo strumento di pagamento, è necessario che si tenga ben presente quanto segue:

<b>assegni emessi per un importo PARI O SUPERIORE ad € 5.000</b>	<b>Obbligatoria</b> la clausola di <b>NON trasferibilità</b> : l'assegno non potrà quindi essere girato.
<b>assegni emessi per un importo INFERIORE ad € 5.000</b>	Sarà <b>possibile</b> richiedere alla banca l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità ( <b>assegni "liberi"</b> ). Va comunque ricordato che: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ saranno soggetti ad un'imposta di bollo pari ad € 1,50 ciascuno (quindi, richiedere un <i>carnet</i> da 10 assegni costerà € 15,00 per la sola imposta di bollo);</li><li>▪ dovranno essere richiesti alla banca in forma scritta;</li><li>▪ le autorità fiscali potranno chiedere l'elenco dei clienti delle banche a cui siano stati rilasciati carnet di assegni in forma libera e di coloro che li hanno presentati all'incasso.</li></ul>
<b>Codice fiscale</b>	Ciascun assegno dovrà necessariamente indicare il codice fiscale del girante; in caso di mancanza del codice fiscale (ovvero sia errato) la girata sarà nulla (e quindi l'assegno non sarà pagato).
<b>Assegno a favore del traente "a me medesimo" "a me stesso"</b>	Anche dopo il 30/04/08 sarà <b>ammessa</b> l'emissione di assegni a favore dello stesso traente (ossia con l'indicazione "a me stesso" o "a me medesimo") senza limiti di importo; questi assegni di regola <b>non</b> possono essere <b>girati</b> (e quindi devono essere obbligatoriamente incassati dallo stesso traente), salvo possibilità delle singole banche di accettare comunque la girata (ma tali pagamenti saranno obbligatoriamente segnalati al ministero).
<b>Moduli "vecchi"</b>	Sarà ancora possibile utilizzare modelli vecchi in possesso delle banche, ma comunque occorrerà <b>rispettare la nuova normativa</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ limite di € 5.000 per la trasferibilità;</li><li>▪ obbligo di indicazione del codice fiscale del girante.</li></ul> Sugli assegni liberi consegnati dalle banche alla clientela entro il 29 aprile 2008 (anche se utilizzati successivamente), non è comunque dovuta l'imposta di bollo.